

Foglio Informativo Relativo a Anticipi su Crediti

Sezione I - Informazioni sulla Banca

BANCA DELLA COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVO DI CAPALBIO SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale e Amministrativa: VIA NUOVA, 37 - 58011 - CAPALBIO (GR)
Internet: www.bancadellacostadargento.it e-mail: info@bancadellacostadargento.it

Codice ABI: 08522

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4641.70 Registro delle imprese di GROSSETO n. 1124
Capitale sociale: € 2.343.564 al 31/12/2008 Riserve: € 13.253.191 al 31/12/2008
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo nazionale di garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998.

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Struttura e funzione economica

L'operazione di anticipazione su crediti e/o fatture è analoga all'apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso - derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente. L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia. Sotto il profilo operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati alla banca viene, di norma, da questa accreditato in un conto anticipi (di esclusiva evidenza interna). Qualora il cliente abbia necessità di utilizzare l'anticipazione, la relativa somma viene trasferita sul conto corrente ordinario, sul quale periodicamente vengono addebitati i relativi interessi. Se, invece, il cliente non chiede di utilizzare le somme risultanti dai documenti presentati, l'accreditamento sul conto corrente ordinario avviene solo in seguito all'effettivo incasso delle stesse e non vengono contabilizzati interessi a debito del cliente.

Principali rischi (generici e specifici)

Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate ove man-chi il pagamento del terzo. Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto da effettuarsi nei termini e nelle condizioni di legge stabiliti.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

Tassi	
Tasso di interesse debitore massimo nei limiti del fido accordato	7,00%
Tasso fisso annuo debitore massimo per scoperto di conto, anche per valuta e tasso di mora:	7,00%
Periodicità di Calcolo degli Interessi	Trimestrali

Commissione di Massimo Scoperto.	
▪ nei limiti del fido concesso*	Non oltre 0,95%
▪ per utilizzi oltre i limiti del fido concesso, anche per valuta	Esente

* La commissione di massimo scoperto si applica ad ogni chiusura contabile, a condizione che l'utilizzo dell'affidamento abbia fatto registrare un saldo a debito per valuta per almeno trenta (30) giorni consecutivi e si calcola sull'esposizione massima comunque non superiore all'ammontare dell'affidamento concesso verificatasi nel suindicato periodo di almeno trenta giorni consecutivi.

Commissioni Trimestrali sull'accordato	
Può essere pattuito che in luogo della commissione di massimo scoperto, si applichi una Commissione trimestrale sull'accordato, calcolata dividendo in scaglioni l'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre mese e moltiplicando per ogni scaglione le seguenti aliquote massime:	
▪ per affidamenti fino a Euro 50.000	0,35%
▪ per affidamenti da Euro 50.001 a Euro 100.000	0,25%
▪ per affidamenti da Euro 100.001 a Euro 250.000	0,20%
▪ per affidamenti oltre Euro 250.000	0,15%

Decorrenza Valute	
Media delle Scadenze [p.es.: per le operazioni di accredito sul conto anticipi, commisurata alla scadenza(in alternativa:alla media delle scadenze) dei crediti, oltre a n.10 giorni fissi dopo la scadenza dei crediti o, per le fatture pagabili a vista, dopo 15 giorni dalla data di presentazione alla banca].	

Spese e Commissioni	
Per istruttoria iniziale	0,50% (min: € 50,00 max: € 500,00)
Per revisione periodica (almeno annuale) del fido	0,20% (min: € 50,00 max: € 180,00)
Per valutazione di ogni anticipazione richiesta:	Zero
Per incasso dei crediti anticipati, oltre rimborso spese	€ 20,00
Per insoluti dei crediti anticipati, oltre rimborso spese	€ 5,00
Per richiami dei crediti anticipati, oltre rimborso spese	€ 10,00
Per comunicazioni a mezzo posta, oltre rimborso spese postali	€ 3,10
Spese d'informativa precontrattuale:	€ 10,00
Per invio trimestrale dettaglio anticipi concessi	€ 3,10
Per scioglimento del rapporto	Zero
Per chiusura contabile del conto (per ogni liquidazione):	€ 120,00
Penale di scoperto – sconfinamento per ogni liquidazione trimestrale “una tantum”	€ 50,00
Limite di applicazione della penale di scoperto – sconfinamento	€ 100,00

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente.

Termini di esecuzione delle operazioni: in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione (che la banca si riserva di respingere a suo insindacabile giudizio), accredito delle somme sul conto anticipi entro il 5° giorno successivo alla data di presentazione dei documenti

Disponibilità per il cliente delle somme anticipate ove l'operazione preveda la cessione del credito: dopo che il debitore ceduto abbia avuto formale notizia della cessione.

Recesso: trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la banca e il cliente hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di giorni, ferma la validità delle operazioni in corso. In presenza di giusta causa il preavviso non è dovuto.

Tempi di chiusura del rapporto: entro il 20° giorno successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, salva la definizione delle operazioni in corso.

Termine per il rimborso da parte del cliente dell'importo insoluto dei crediti anticipati: a richiesta della banca.

Termine di pagamento da parte del cliente in caso di riduzione dell'affidamento per diminuzione del valore dei crediti ceduti in garanzia, in mancanza di integrazione di quest'ultima: 10 giorni dalla richiesta della banca.

Modifica delle condizioni economiche: La banca ha la facoltà, in presenza di un giustificato motivo, di modificare unilateralmente in senso sfavorevole al cliente le condizioni economiche praticate, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni con un preavviso di 30 giorni e il diritto del cliente di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza penalità, ottenendo in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Reclami: I reclami vanno inviati alla Banca della Costa d'Argento Via Nuova n. 37 – 58011 Capalbio GR, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere informazioni direttamente presso tutte le Succursali della Banca.

Foro competente: Per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello ove è posta la residenza del consumatore o il diverso domicilio dallo stesso eletto.

Legenda

Comunicazioni ex artt. 118 e 119 d. lgs. 385/9:

Art.118 - comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della Banca delle condizioni contrattuali;

Art. 119 - comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno e per dare informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.

Numeri dare: prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni diviso 1.000", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data dell'operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusu-ra del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.

Commissione di Massimo Scoperto: compenso per l'onere dell'intermediario di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo del credito. E' applicata ad ogni chiusura contabile sulla punta massima dell'esposizione e comunque non superiore all'ammontare del fido concesso, se il saldo a debito dura almeno 30 giorni consecutivi.

Commissione sull'accordato: compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo considerato.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Revisione periodica: analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.

**BANCA DELLA COSTA D'ARGENTO
CREDITO COOPERATIVO DI CAPALBIO**

Data Ultimo Aggiornamento: 23/11/2009